

PIETRO COBETTO GHIGGIA

“Usi” e “riusi” della donna nell’Atene del IV sec. a.C.
a fini successori e patrimoniali:
i casi eccezionali di Alkè e Neera

Premessa

Il presente contributo si limiterà ad alcune considerazioni, di natura in prima istanza giuridica, circa il ruolo della donna nell’Atene del IV secolo, soprattutto in rapporto al matrimonio: attraverso l’esame di alcune attestazioni, si cercherà di presentare un tentativo di modello ricostruttivo della collocazione dell’elemento femminile al suo interno, per passare all’esame di due casi particolari che, almeno secondo l’ipotesi che si vorrebbe sostenere, risulterebbero eccezionali rispetto alla natura dell’istituto¹.

È opportuno anzitutto indagare in quale maniera avveniva il compimento del matrimonio, tenendo conto che, anche solo da un punto di vista strettamente lessicale, si tratta di un atto giuridico² ed in quanto tale strettamente regolamentato sotto il profilo legale, di cui dovranno essere individuati a) contraenti; b) oggetto; c) modalità; d) finalità.

¹ Per brevità, circa una raccolta critica dei principali studi in proposito, si rimanda a HARRISON 1968=2001, 1-63 e 352-353 per l’aggiornamento bibliografico.

² Cfr. BISCARDI 1982, 97-105, sp. 98; in particolare sull’*eggye* e sul suo aspetto contrattuale, vd. già PAOLI 1930, 264 sgg.; BRINDESI 1961, 18-28; CANTARELLA 1964, 156 sgg.; BICKERMANN 1975, 1-28.

Il matrimonio

Un caso “campione” risalente con ogni probabilità agli anni '30 del V secolo, circa un matrimonio che fece parecchio discutere, e non solo probabilmente i contemporanei all'evento, è narrato in un testo pervenuto nel *corpus* andocideo.

Andoc. IV, 13-14

Θαυμάζω δὲ τῶν πεπεισμένων Ἀλκιβιάδην δημοκρατίας ἐπιθυμῆναι, τοιαύτης πολιτείας ἢ μάλιστα κοινότητα δοκεῖ ἡρῆσθαι, οἱ οὐδ' ἀπὸ τῶν ἰδίων αὐτὸν θεῶνται, ὀρώντες τὴν πλεονεξίαν καὶ τὴν ὑπερηφανίαν, ὃς τὴν Καλλίου γήμας ἀδελφὴν ἐπὶ δέκα ταλάντοις, τελευτήσαντος Ἰππονίκου στρατηγούντος ἐπὶ Δηλίῳ ἕτερα τοσαῦτα προσεπράξατο, λέγων ὡς ὁμολόγησεν ἐκεῖνος, ὅποτε παῖς αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς γένοιτο, προσθήσειν ταῦτα. (14) Λαβὼν δὲ τοσαύτην προίκα, ὅσην οὐδεὶς τῶν Ἑλλήνων, οὕτως ὑβριστῆς ἦν, ἐπεισάγων εἰς τὴν αὐτὴν οἰκίαν ἐταίρας, καὶ δούλας καὶ ἐλευθέρους, ὥστ' ἠνάγκασε τὴν γυναῖκα σωφρονεστάτην οὐσαν ἀπολιπεῖν, ἐλθοῦσαν πρὸς τὸν ἄρχοντα κατὰ τὸν νόμον. Οὐδὲ μάλιστα τὴν αὐτοῦ δύναμιν ἐπεδείξατο· παρακαλέσας γὰρ τοὺς ἐταίρους, ἀρπάσας ἐκ τῆς ἀγορᾶς τὴν γυναῖκα ὄχετο βία, καὶ πᾶσιν ἐδήλωσε καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν νόμων καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν καταφρονῶν³.

Il racconto è completamente confermato da Plutarco⁴ e ritorna utile per rispondere al quesito proposto in precedenza e così riassumibile:

³ «Mi sorprende poi di quelli che si sono fatti convincere che Alcibiade sostenga ardentemente la democrazia, cioè quella forma di governo che sembra prediligere soprattutto la partecipazione popolare, poiché costoro non lo giudicano in base al suo comportamento in privato, osservandone l'arroganza e l'alterigia: proprio lui che, dopo aver sposato la sorella di Callia che portava una dote di dieci talenti, alla morte di Ipponico, stratego a Delion, ne pretese altrettanti, dicendo che quest'ultimo promise di donarglieli quando gli fosse nato un nipote. (14) Ricevuta quindi una dote tale quale nessun uomo greco mai ottenne, fu talmente tracotante che, pur portandosi in casa prostitute, schiave o libere, costrinse quell'esempio di virtù di sua moglie a chiedere il divorzio, recandosi di persona dall'arconte come prescrive la legge. Proprio in quella circostanza mostrò la sua forza: fatti intervenire i suoi compagni di eteria bloccò la moglie e la portò via di forza dall'agorà e mostrò a tutti il suo disprezzo verso gli arconti, le leggi e gli altri cittadini». Sul passo in questione vd. COBETTO GHIGGIA 1995, 32-33; 206-209.

⁴ *Alc.* 8, 3-5.

- a) i contraenti dell'obbligazione, stando a quanto riportato, sono il futuro marito, Alcibiade, e il legale rappresentante della donna e cioè il fratello, Callia⁵;
- b) l'oggetto è rappresentato dalla donna stessa, Ipparete; ciò si evince ancora meglio dalla narrazione dell'episodio del tentativo di divorzio⁶ peraltro frustrato, ove la presunta prerogativa offerta alla donna pare essere puramente teorica e forse, dato il caso eccezionale e l'aperta ostilità dell'oratore contro Alcibiade, almeno sospetta: Ipparete per esprimere la sua volontà necessita comunque dell'intervento di un *kyrios*⁷;
- c) le modalità: si noti l'insistenza sulla dote che è intimamente legata all'oggetto del contratto; quest'ultimo si attua attraverso il passaggio della donna dal controllo del parente prossimo maschio a quello del marito, ma l'aspetto più insolito è proprio costituito dalla donna stessa che parrebbe, *preferibilmente*, necessitare di una dote per essere accettabile in questa transazione; l'oggetto del contratto matrimoniale, almeno per quanto concerne Ipparete, non va identificato quindi solo nella donna, bensì nella "donna provvista dalla dote a sua garanzia"⁸.
- d) la finalità: anche in questo caso, pare significativa la narrazione del raddoppiamento della dote alla nascita della prole maschile, a volere ribadire l'obiettivo primario della salvaguardia della successione naturale e della prosecuzione patrimoniale.

Se attraverso la testimonianza di questo episodio riportato da una fonte comunque parecchio discutibile⁹ si sono tratte alcune considerazioni più generali in materia di matrimonio e soprattutto circa il ruolo della donna, che non risulterebbe estremamente attivo, pare necessario esaminare ulteriori attestazioni con le quali si scende all'Atene del IV secolo anche per osservare se esiste, al proposito, la conferma di una simile situazione o si possano os-

⁵ Sulla famiglie di Alcibiade e Callia, vd. DAVIES 1971, 18-21, nr. 600; 261-263, nr. 7826.

⁶ Su tale atto, a quanto riportato in HARRISON 1968=2001, 40-43 e BISCARDI 1982, 99 si aggiungano COHN-HAFT 1995, 1-14; BUIS 2003, 9-29.

⁷ Cfr. HARRISON 1968=2001, 113-120.

⁸ Per un'analisi critica sul problema della necessità della dote ai fini della validità del matrimonio, vd. sp. WOLFF 1944=1961, 155-142; ID. 1957, 133-170; HARRISON 1968=2001, 8-9 e n. 21, 47-63; BISCARDI 1982, 102-103; MAFFI 1989, 189, 200-209.

⁹ Cfr. COBETTO GHIGGIA 1995, 68-120.

servare mutamenti. Ancora una volta è l'oratoria a riportare le notizie più interessanti:

Isae. III, 70

ὅτε δ' ἡγγύα καὶ ἐξεδίδου ὁ Ἐνδιος τὴν γυναῖκα, ἐπετρέπετε ὑμεῖς οἱ θεῖοι τὴν τοῦ ἀδελφιδοῦ τοῦ ὑμετέρου αὐτῶν ὡς ἐξ ἑταίρας οὔσαν ἐκείνῳ ἐγγυᾶσθαι, ἄλλως τε καὶ παραγενέσθαι φάσκοντες, ὅτε ὁ ἀδελφιδοῦς ὑμῶν ἡγγυᾶτο τὴν μητέρα τὴν ταύτης κατὰ <τοὺς> νόμους ἔξειν γυναῖκα¹⁰.

Demosth. XLI, 6

πρῶτον μὲν οὖν ὑμῖν μάρτυρας παρέξομαι τοὺς παραγενομένους ὅτ' ἡγγύα μοι Πολύευκτος τὴν θυγατέρ' ἐπὶ τετταράκοντα μναῖς¹¹.

Isae. VIII, 29

Τῶν μὲν παλαιῶν ἀκοὴν μαρτυρούντων παρεχόμενος, τῶν δ' ἔτι ζώντων τοὺς εἰδότας ἕκαστα τούτων, οἳ συνήδεσαν παρ' ἐκείνῳ τρεφομένην, θυγατέρα νομιζομένην, δις ἐκδοθεῖσαν, δις ἐγγυηθεῖσαν, ἔτι δὲ περὶ πάντων τούτους βᾶσασον ἐξ οἰκετῶν πεφευγότας, οἳ ταῦτα πάντα ἤδεσαν¹².

¹⁰ «Eppure quando Endio stipulò l'accordo matrimoniale e diede in matrimonio la donna in questione, voi, gli zii, permetteste che la figlia di vostro nipote fosse data in nozze a costui alla stregua della figlia di un'etera, tanto più che voi affermate di essere stati presenti quando vostro nipote prese attraverso *eggye* la madre di costei per averla come moglie legittima». Sull'orazione, vd. WYSE 1904, 273-282; PAOLI 1935; MAFFI 1989, 184-189; COBETTO GHIGGIA 1999, 175-183 (sp. 182, n. 83 circa il problema della legittimità di File, figlia di Pirro).

¹¹ «In primo luogo vi presenterò i testimoni presenti allorquando Polieucto mi diede in matrimonio la figlia attraverso *eggye* con una dote di quaranta mine»: cfr. COBETTO GHIGGIA 1999, 143-151.

¹² «Presentando testimoni per sentito dire sui fatti più remoti, mentre, fra i testimoni ancora in vita, presentando quelli che conoscevano i singoli punti della vicenda, ossia quanti sapevano che (*sc.* mia madre) era stata allevata da Cirone, che era ritenuta sua figlia, che per due volte era stata data in matrimonio e altrettante attraverso *eggye*, e infine che costoro avevano rifiutato la testimonianza sotto tortura degli schiavi che erano al corrente di tutti questi fatti»: vd. AVRAMOVIĆ 1997, 169-189; COBETTO GHIGGIA 1999, 217-224; FERRUCCI 2005, 154-155; 189. Circa la distinzione fra *ekdosis* e *eggye*, cfr. HARRISON 1968=2001, 6-7; per l'ipotesi che si trattasse di due momenti di un atto unico, vd. ERDMANN 1934, 233 e VÉRILHAC - VIAL 1998, 244-245; cfr. PATTERSON 1991, 49, 63.

Nei casi presentati, pare abbastanza netta la riaffermazione dello schema proposto in precedenza circa l'attuazione dell'*eggye*, ove si può evincere l'importanza, ai fini della validità dell'atto, della presenza di un legittimo rappresentante della nubenda, ossia di chi si faceva carico evidentemente di confermare non solo la legittimità della donna, quanto piuttosto la capacità di quest'ultima di generare figli legittimi. In tale senso, è opportuno riprendere brevemente un passo riportante una presunta legge vigente ad Atene in materia, secondo la quale

Demosth. XLVI, 18

NOMΟΣ. Ἦν ἄν ἐγγύησῃ ἐπὶ δικάοις δάμαρτα εἶναι ἢ πατὴρ ἢ ἀδελφὸς ὁμοπάτωρ ἢ πάππος ὁ πρὸς πατρός, ἐκ ταύτης εἶναι παῖδας γνησίους¹³.

Attraverso l'uso del verbo *eggyo*¹⁴ non si dovrà evidentemente intendere soltanto un generico riferimento al matrimonio, ma ad un atto celebrato secondo alcune formalità ben determinate che, sulla scorta dei passi precedentemente riportati, paiono consistere sicuramente nel ruolo del *kyrios* e nella presenza, preferenziale¹⁵, di una dote, a garanzia entrambi della legittimità della donna: per riflesso, tali sembrano essere i criteri per la "legittimità" del matrimonio e per quella della prole.

¹³ «Legge. La prole sia legittima qualora generata da donna data in matrimonio attraverso *eggye* dal padre, dal fratello da parte di padre o dal nonno paterno»: cfr. HARRISON 1968=2001, 5 e n. 12; su tale criterio, vd. già ERDMANN 1934, 225. Sugli illegittimi vd. anche OGDEN 1996, 18 sgg.

¹⁴ Vd., specificamente, BISCARDI 1934, 57-80; CANTARELLA 1964, 121-161.

¹⁵ Condivisibili sono i rilievi sollevati da BISCARDI 1982, 103, circa l'ipotesi che riterrebbe la costituzione della dote *condicio sine qua non* per la validità a tutti gli effetti, sostenuta, fra gli altri, da BRINDESI 1961, 24 e n. 1. Gli esempi citati (Lys. XIX, 14-15; Demosth. XXX, 4 e 15: vd. COBETTO GHIGGIA 2007 a, 18-24; 176-182; 188-189; Demosth. XL, 20, su cui cfr. anche MAFFI 1985, 261-311) non sembrerebbero consentire una simile categoricità. È tuttavia opportuno osservare che, comunque, la dote costituiva una sorta di criterio accessorio, ma ritenuto di una certa importanza, onde sostenere la legittimità di un matrimonio soprattutto in sede legale: cfr. e.g. Demosth. LIX, 51, ove Stefano giunge al punto di dare una dote a Fanò per farla passare come sua prole legittima pur di darla in sposa a Frastore, su cui vd. *infra*, 91-92.

Se vale questa ipotesi, si può altresì inferire che il matrimonio in assenza di dote avrebbe almeno dato adito a dubbi circa la sua piena legalità¹⁶. Se la dote contribuisce ad assicurare la legittimità della donna e del matrimonio, risulta intimamente legata a quest'ultima, pur essendo gestita, amministrata, aumentata o diminuita sempre da un tutore di sesso maschile, in ottemperanza alle disposizioni di legge ora ricordate. Una simile condizione porterebbe a rivedere l'affermazione per cui la dote seguiva la donna, capovolgendone i termini: sembrerebbe il contrario, almeno nell'Atene del IV secolo. Una simile ipotesi necessita di un maggiore approfondimento, per il quale si possono introdurre una serie di considerazioni.

In presenza della dote, la donna risulta trovarsi in una condizione di vera e propria prigionia, una sorta di "gabbia con le sbarre d'oro", non solo in senso metaforico: ella può passare da un possessore all'altro con una certa semplicità sia pure nel pieno rispetto della forma della legalità. Sotto questo aspetto, si potrebbe fare riferimento ad alcuni casi abbastanza indicativi, rappresentati dalla madre e dalla sorella di Demostene:

Demosth. XXVII, 5

Δημοφῶντι δὲ τὴν ἐμὴν ἀδελφὴν καὶ δύο τάλαντ' εὐθὺς ἔδωκεν ἔχειν, αὐτῷ δὲ τούτῳ τὴν μητέρα τὴν ἐμὴν καὶ προῖκά τ' ὀγδοήκοντα μνᾶς, καὶ τὴν οἰκίαν <οἰκεῖν> καὶ σκεύεσι χρῆσθαι τοῖς ἐμοῖς, ἡγούμενος, καὶ τούτους ἔτ' οἰκειότερους εἶ μοι ποιήσειεν, οὐκ ἂν χειρόν μ' ἐπιτροπευθῆναι¹⁷.

Demosth. XXVII, 65-66

Καὶ οὐδ' ἠσχύνθησαν, εἰ μὴ ἠλέησαν, τὴν ἐμὴν ἀδελφὴν, εἰ δυοῖν τάλαντοιν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀξιοθεῖσα, μηδενὸς τεύξεται τῶν προσηκόντων, ἀλλ' ὥσπερ ἔχθιστοὶ τινες, ἀλλ' οὐ φίλοι καὶ συγγενεῖς καταλειφθέντες οὐδὲν τῆς οἰκειότητος

¹⁶ Con il rischio di ricadere in quel tipo di rapporti fra uomo e donna eufemisticamente definibili come "unioni meno formali": cfr. HARRISON 1968=2001, 13-17.

¹⁷ «Per Demofonte dispose che prendesse in moglie mia sorella e ricevesse subito due talenti, per il qui presente Afobo che sposasse mia madre con una dote di ottanta mine, <abitasse> la nostra casa e godesse dei nostri arredamenti, nella convinzione per cui se avesse reso costoro in legami di parentela ancora più stretti nei miei confronti, non avrebbero gestito la mia tutela in maniera peggiore». Specificamente sulle vicende riguardanti le doti della madre e della sorella dell'oratore, vd. ora COBETTO GHIGGIA 2007 b, 511-517.

ἐφρόντισαν. (66) Ἄλλ' ἐγὼ μὲν ὁ πάντων ταλαιπωρότατος πρὸς ἀμφοτέρ' ἀπορῶ, ταύτην θ' ὅπως ἐκδῶ¹⁸.

Il padre di Demostene dispone di moglie e figlia alla stessa stregua che si trattasse di beni materiali, ma è da rimarcare, anche al di là della strategia processuale adottata dall'oratore, il continuo riferimento alla dote. È soltanto in sua presenza che si può “disporre” della donna: ella anzi, in tale senso, sembrerebbe un bene accessorio a quella porzione patrimoniale che si porta appresso e che resta comunque il segno distintivo dell'*oikos* di origine. Se la dote va considerata alla stregua di un legame indissolubile con la famiglia di nascita e soprattutto con il legale rappresentante di quest'ultima, si possono chiarire maggiormente una serie di “pratiche” legali alquanto particolari, tenendo conto che il mutamento delle condizioni della dote comporta automaticamente conseguenze circa il matrimonio. Anche in questo caso, è lecito servirsi di un'attestazione indicativa rappresentata dalle vicende che coinvolsero la moglie di Afobo:

Demosth. XXX, 4

Ἀποδείξω γὰρ αὐτὸν οὐ μόνον τὴν προῖκ' οὐ δεδωκότα, ἥς φησι νῦν ἀποτετιμῆσθαι τὸ χωρίον, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀρχῆς τοῖς ἐμοῖς ἐπιβουλεύσαντα, καὶ πρὸς τούτοις τὴν μὲν γυναικ' οὐκ ἀπολελοιπυῖαν, ὑπὲρ ἧς ἐξήγαγέ μ' ἐκ ταύτης τῆς γῆς¹⁹.

Demostene basa tutta la sua requisitoria su un presupposto indimostrabile e alquanto eccezionale: la moglie di Afobo sarebbe stata data in sposa senza dote e quindi quest'ultimo non avrebbe acceso la consueta ipoteca a

¹⁸ «Eppure costoro non provarono mai vergogna – lasciamo perdere la pietà – che mia sorella, per la quale mio padre stabilì una dote di due talenti, non troverà alcuna sistemazione degna della sua onorabilità, anzi, come i peggiori nemici in assoluto, e non come se fossero stati, alla morte di mio padre, amici e parenti, non tennero in alcun conto i legami di famiglia. (66) Io invece, il più disgraziato in assoluto, sono in una doppia ambascia: non so come dare in matrimonio mia sorella».

¹⁹ «Io non vi dimostrerò solo che Onetore non ha versato la dote a garanzia della quale ora pretende che la proprietà terriera fosse stata ipotecata; anzi, anche che sin dall'inizio della vicenda lui puntava ai miei beni; che, inoltre, la donna a nome della quale lui mi espulse dalla proprietà terriera in questione, non è divorziata» Cfr. COBETTO GHIGGIA 2007 a, 18-28; 176-182; 189-190.

garanzia della dote stessa²⁰ per risarcire l'originario *kyrios* della donna, Onetore, in caso di divorzio; l'oratore tenta altresì di spiegare ove sarebbe stata nascosta questa dote: sarebbe restata sotto il controllo del primo marito della donna²¹. In pratica, Demostene sostiene che non vi fu divorzio perché non vi fu consegna della dote, ma a questo punto gli sarebbe convenuto dire che non vi fu divorzio perché non vi fu matrimonio, fatto che invece non può affermare. Tutta la questione ruota intorno all'ipoteca accesa per la consegna della dote²², la cui fittizietà non può essere assolutamente provata, ma solo presunta. Ciò che Demostene racconta può essere ipotizzabile, ma, attraverso un doppio passaggio della donna, Afobo e Onetore riescono a conservare un patrimonio sul quale Demostene avrebbe avuto tutti i diritti, anche sanciti da una precedente sentenza di tribunale, di fare rivalsa²³. Tale scopo viene ottenuto dai due loschi personaggi attraverso un mezzo patrimoniale del tutto peculiare, la dote, la cui dinamicità è legata all'elemento femminile, che ne permette una sorta di passaggio garantito, assicurato: ecco che quindi non pare così curioso che la sorella di Onetore, in presenza di patrimoni ingenti²⁴, sia usata prima per instaurare una relazione con Timocrate e poi, con estrema facilità, sempre attraverso lo spostamento della dote, venga "reimpiegata" per realizzare un ulteriore rapporto con Afobo.

Un'ultima situazione cui si potrebbe fare riferimento, sia pure in termini generali, è rappresentata dallo *status* della figlia unica discendente legittima (*epikleros*).

Pur tenendo conto dell'eccezionalità della sua situazione e delle limitazioni dovute alla totale incapacità giuridica legata al sesso e al di là di tutta una serie di complicate questioni inerenti alla sua figura²⁵, ci si potrebbe concentrare su un solo particolare: poiché l'*epikleros* non può godere dell'attribuzione della dote e quindi della *garanzia* proprio perché priva di

²⁰ Cfr. HARRISON 1968=2001, 301-307; HARRIS 1993, 73-95.

²¹ Vd. COBETTO GHIGGIA 2007 a, 176-182.

²² Su tale pratica, vd. HARRISON 1968=2001, 301-307; GERMAIN 1982, 445-457; HARRIS 1993, 73-95; COBETTO GHIGGIA 2007 a, 186-187.

²³ Cfr. Demosth. XXX, 8.

²⁴ Cfr. Demosth. XXX, 10-11.

²⁵ Sull'*epikleros* ad Atene, vd. KARABÉLIAS 1974 con completa bibliografia anteriore, cui si aggiungano HARRISON 1968=2001, 139-145; SCHAPS 1979, 25-47; BISCARDI 1982, 108-114; KATZ 1992, 692-707; COBETTO GHIGGIA 1999, 28-43.

un *kyrios*, non sarebbe così ozioso domandarsi se ella potesse contrarre legittimo matrimonio.

La risposta è affermativa, ma sono le modalità ad essere veramente peculiari: costei, infatti, non ha dote, poiché non esiste un *kyrios* a disporre per lei, ossia tale funzione è esercitata direttamente dallo Stato che infatti ne prescrive il matrimonio in una maniera del tutto particolare quasi si trattasse di un bene di successione, in quanto tale trasmissibile all'interno della famiglia. Il dovere/prerogativa di "sposare" l'*epikleros* da parte del parente prossimo è sancito dal legislatore, che se ne fa carico nei limiti del possibile²⁶, ma di per sé è istituito ben altro dal matrimonio vero e proprio, almeno già soltanto a partire dall'assenza della dote, che è un *quid pluris* dinamico rispetto al *kleros* e comunque costituisce l'elemento assicurante la garanzia al matrimonio stesso²⁷.

Conclusiones provisoria

Nei casi esaminati, comprensivo quello apparentemente eccezionale dell'*epikleros*, risulta abbastanza chiaro che all'interno dell'istituto protagonista circa la donna per la società attica del IV secolo, il matrimonio, il ruolo della donna è caratterizzato dall'imposizione di una serie di comportamenti e norme che ne fanno un tramite ad un contratto fondato su una garanzia²⁸ – la dote –, a una transazione economica finalizzata alla procreazione di prole maschile dotata a prova di certezza di quei requisiti di legittimità indispensabili

²⁶ Cfr. KARNEZIS 1978-9, 145-171.

²⁷ Per una raccolta di testimonianze che si riferirebbero a matrimoni celebrati attraverso le formalità dell'*eggye*, ma in assenza di assegnazione di dote, cfr. HARRISON 1968=2001, 51 e n. 158.

²⁸ Cui corrisponde quella speculare rappresentata dall'*apotimema*, a ribadire l'essenza contrattuale di tali pratiche osservabile anche sotto il profilo lessicale: vd. Demosth. XLI, 5, τίνος οὖν ἐνεχ' ὑμῖν, ὧ ἄνδρες δικασταί, ταῦτ' εἶπον ὅτι τὴν προίκ' οὐ κομισάμενος ἅπασαν, ἀλλ' ὑπολειφθεῖσων χιλίων δραχμῶν καὶ ὁμολογηθεῖσων ἀπολαβεῖν ὅταν Πολύευκτος ἀποθάνῃ, ἕως μὲν ὁ Λεωκράτης ἦν κληρονόμος τῶν Πολυεύκτου, πρὸς ἐκεῖνον ἦν μοι τὸ συμβόλαιον (cfr. CATALDI 1983, 423-444). Sulle vicende che portarono Spudia ad affrontare in tribunale il cognato al proposito della restituzione di una dote, vd. COBETTO GHIGGIA 1999, 143-151

all'esercizio di qualsiasi facoltà connessa allo *status* di cittadinanza²⁹. È utile, a tale proposito, riprendere alcune ulteriori testimonianze, l'una a corollario di queste osservazioni in materia di dote e l'altra, invece, a riguardo delle conseguenze comportate da un matrimonio contratto in assenza della "legittimità" della sposa, in particolare riferimento alle figure di Alkè e Neera.

La dote quale requisito per la legalità del matrimonio?

Il punto di partenza è costituito dalla legge, sia pure non attestata direttamente, promulgata da Pericle nel 451-0³⁰, le cui conseguenze si ripercuotono sino al IV secolo. Non è ora intenzione di prendere in esame queste ultime, né insistere sugli ipotetici rapporti fra il provvedimento citato e il matrimonio o ancora sulle sue finalità, ma non si può escludere che il legislatore si riferisse anche alla legittimità delle nozze – ossia celebrate secondo i crismi dell'*eggye* – da cui sarebbe conseguita quella della prole e tutte le prerogative concesse a quest'ultima, ovviamente di sesso maschile, al termine dell'*efebia*. Così potrebbero essere interpretabili una serie di attestazioni:

Isae. VII, 16

Ἔστι δ' αὐτοῖς νόμος ὁ αὐτός, εἴν τε τινα φύσει γεγονότα εἰσάγη τις εἴν τε ποιητόν, ἐπιτιθέναι πίστιν κατὰ τῶν ἱερῶν ἢ μὴν ἐξ ἀστῆς εἰσάγειν καὶ γεγονότα ὀρθῶς³¹.

IG II² 1237, 108-112

ὄρκος μαρτύρων ἐπὶ τῇ εἰσαγωγῇ τῶν παίδων· μαρτυρῶ ὃν εἰσάγει ἑα-

²⁹ Cfr. Demosth. XLVI, 18: vd. già PAOLI 1930, 197-339.

³⁰ Vd. Aristot. *Ἀθ. πολ.*, 26, 3; Plut. *Per.* 37, 3: cfr. HIGNETT 1952, 343-347; HARRISON 1968=2001, 25-27; PATTERSON 1976, 1-229; PRANDI 1982, 33-55; WALTERS 1983, 314-336; BOEGEHOLD 1994, 57-66.

³¹ «In queste associazioni vi è una legge: quando un individuo presenta un figlio, sia egli naturale o adottivo, deve giurare su vittime sacre che lo sta presentando in quanto nato da una donna *aste* e da legittimo matrimonio». Il riferimento dell'oratore concerne l'iscrizione della prole a *genos* e *fratria*, atto che costituiva il primo passo per la futura registrazione al *demo*, requisito indispensabile per il godimento del diritto di cittadinanza: cfr. COBETTO GHIGGIA 1999, 123-125.

υτῶι ὕδν ἔναι τῶτον γνήσιον ἐγ γαμετ-
ῆς· ἀληθῆ ταῦτα νῆ τὸν Δία τὸν Φράτρι-
ο³²

Poll. 3, 21

γνήσιος μὲν ὁ γυναικὸς ἀστῆς καὶ γαμετῆς³³.

La clausola del legittimo matrimonio si riferirebbe proprio alla donna, intendendosi che all'atto del matrimonio ella fosse *aste* e che questa sua qualità fosse riconosciuta con ogni probabilità anche attraverso il conferimento della dote. In pratica, l'assenza della dote avrebbe potuto dare adito a sospetti circa lo *status* della donna: a questo punto, ci si potrebbe domandare quale potesse essere il suo destino se ne fosse stata priva, se la dote rivestiva la funzione di garanzia della legalità del matrimonio e, altresì, consentiva quelle "operazioni" di carattere economico e sociale attuate in modo estremo nel caso limite della sorella di Onetore³⁴.

Già in precedenza si era riportato un passo di Iseo, in cui l'oratore affermava all'indirizzo degli avversari: «voi, gli zii, permetteste che la figlia di vostro nipote fosse data in nozze alla stregua della figlia di un'etera»³⁵: il significato dell'espressione, tutt'altro che delicata, viene spiegata all'inizio del discorso:

³² «Giuramento dei testimoni sull'introduzione / dei fanciulli: «Testimonio che il figlio / dell'introducente è suo legittimo, nato da donna / legalmente sposata. In nome di Zeus Fratrio / (*sc.* giuro) che le mie affermazioni sono vere». Si tratta del testo altresì noto come decreto dei Demotionidi: cfr. HEDRICK 1990, 19-60; LAMBERT 1993, 120-141; POLITO 1997, 149-177; COBETTO GHIGGIA 1999, 92-96.

³³ «Legittimo è il figlio nato da una donna *aste* e legalmente sposata». Il testo di Polluce prosegue riportando che νόθος δ' ὁ ἐκ ξένης ἢ παλλακίδος: la categoria degli "illegittimi", a rigore di legge, non avrebbe quindi compreso la prole generata da relazioni mercenarie. In pratica, il legislatore terrebbe conto soltanto di due tipi di filiazione: *legittima*, ossia con padre *polites* e madre *aste*, celebrata attraverso *eggye*; *illegittima*, con padre *polites* e madre *non aste*, priva della formalità dell'*eggye*. Cfr. HARRISON 1968=2001, 64-65; vd. MAFFI 1989, 177-214; CANTARELLA 1997, 97-111.

³⁴ Cfr. *supra*, 82.

³⁵ Isae., III, 70: vd. *supra*, 78. La vicenda circa la successione di Pirro comincia da Endio, nipote da parte di sorella, che Pirro, poiché privo di figli maschi, adottò. Alla morte di Endio, Senocle di Copro, inoltrò istanza per ottenere l'eredità di Pirro dichiarando che sua moglie, File, era figlia legittima di quest'ultimo, con l'appoggio anche della testimonianza

Isae. III, 8-9

Ἐπιθυμῶ δὲ πρῶτον μὲν περὶ αὐτοῦ τούτου πυθέσθαι, ἥντινά ποτε προῖκά φησιν ἐπιδοῦς ἐκδοῦναι τὴν ἀδελφὴν ὃ μεμαρτυρηκῶς τῷ τὸν τριτάλαντον οἶκον κεκτημένῳ, εἶτα πότερον ἢ ἐγγυητὴ γυνὴ ἀπέλιπε τὸν ἄνδρα ζῶντα ἢ τελευτήσαντος τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ παρ' ὅτου ἐκομίσαστο τὴν τῆς ἀδελφῆς προῖκα οὗτος, ἐπειδὴ τετελευτηκῶς ἦν ᾧ μεμαρτύρηκεν οὗτος αὐτὴν ἐγγυῆσαι, (9) ἢ εἰ μὴ ἐκομίζετο, ὁποῖαν δίκην σίτου ἢ τῆς προικὸς αὐτῆς ἐν εἴκοσιν ἔτεσι τῷ ἔχοντι τὸν κλῆρον δικάσασθαι ἠξίωσεν, ἢ εἴ του ἀνθρώπων ἐναντίον προσήλθεν ἐγκαλῶν τῷ κληρονόμῳ περὶ τῆς προικὸς τῆς ἀδελφῆς ἐν χρόνῳ τοσοῦτω. Περὶ τε οὖν τούτων ἠδέως ἂν πυθοίμην, ὃ τί ποτ' ἦν τὸ αἴτιον τοῦ μηδὲν τούτων γεγενῆσθαι περὶ τῆς ἐγγυητῆς – ὡς μεμαρτύρηκεν οὗτος – γυναικὸς³⁶.

Tra i requisiti provanti la legittimità dei natali, viene ribadito quello della dote, inscindibile dall'*eggye*, la cui assenza sembrerebbe negare qualsiasi "prerogativa" alla donna e alla sua prole, e diventerebbe interessante analizzare se esistevano comportamenti tesi a ovviare a simili limitazioni.

dello zio della donna, Nicodemo. Costui aveva dichiarato di aver dato in moglie a Pirro la sorella legalmente e quindi File era legittima erede. L'attore, il fratello di Endio, difende i diritti della madre a succedere come parente prossima di Pirro (ne è infatti la sorella), dimostrando la falsità della testimonianza di Nicodemo e l'insussistenza delle pretese di Senocle. Cfr. MAFFI 1989, 189-190.

³⁶ «Al proposito, desidero anzitutto porvi una serie di domande: quale dote dice di avere consegnato lui che attesta di avere dato la sorella in matrimonio a un uomo che possedeva un *oikos* dal valore di tre talenti? E poi, questa donna sposata attraverso *eggye* lasciò il marito quando costui era ancora in vita o la sua casa dopo la sua morte? Da chi il mio avversario ricevette indietro la dote della sorella, dopo la morte del personaggio al quale egli sostiene nella sua testimonianza di averla data in legittimo matrimonio? (9) O ancora, se egli non recuperò la dote, quale azione per il mantenimento (*sc.* della vedova) o per la restituzione della dote egli ritenne mai opportuno intentare in vent'anni nei confronti di colui che deteneva la successione? Esiste inoltre qualcuno in presenza del quale egli si presentò dal successore di Pirro per reclamare la restituzione della dote della sorella in tutto questo tempo? Vorrei proprio sapere a questo punto perché mai non sia avvenuto nulla di ciò a riguardo di una donna che, in base alla sua testimonianza, sarebbe stata legittimamente sposata». Cfr. inoltre Isae. III, 45.

Le debolezze del sistema

Si può dedurre che in materia di matrimonio e prole dovesse essere vigente in Atene un apparato di norme legali alquanto nette e cristallizzate, almeno a partire dalla riforma di Pericle, di cui, al di là degli aspetti aneddotici, lo stesso statista sarebbe stata la prima vittima³⁷. Al *polites*, indubbiamente, non sarebbe mai convenuto contravvenire queste disposizioni, una volta assicuratasi la discendenza legittima – il caso di Pericle fu eccezionale proprio perché egli era rimasto privo di eredi diretti – tanto più se si tiene conto che anche la prole avuta al di fuori del matrimonio legittimo e quindi da relazioni con donne non *astai* poteva essere collocata con un certo agio – ovviamente per l'uomo – nella categoria degli *illegittimi nati da donna straniera*³⁸. Il legislatore, ad Atene, non sembra ammettere deroghe e sanziona con grande durezza

Demosth. LIX, 16

Νόμος. Ἐὰν δὲ ξένος ἀστῆ συνοικῆ τέχνη ἢ μηχανῆ ἠτιτιοῦν, γραφέσθω πρὸς τοὺς θεσμοθέτας Ἀθηναίων ὁ βουλόμενος οἷς ἔξεστιν. ἐὰν δὲ ἀλῶ, πεπράσθω καὶ αὐτὸς καὶ ἡ οὐσία αὐτοῦ, καὶ τὸ τρίτον μέρος ἔστω τοῦ ἐλόντος. ἔστω δὲ καὶ ἐὰν ἡ ξένη τῷ ἀσπῷ συνοικῆ κατὰ ταῦτά, καὶ ὁ συνοικῶν τῇ ξένη τῇ ἀλούσει ὀφειλέτω χιλίας δραχμάς³⁹.

Demosth. LIX, 52

Νόμος. Ἐὰν δὲ τις ἐκδῶ ξένην γυναῖκα ἀνδρὶ Ἀθηναίῳ ὡς ἑαυτῷ προσήκουσαν, ἀτιμος ἔστω, καὶ ἡ οὐσία αὐτοῦ δημοσία ἔστω, καὶ τοῦ ἐλόντος τὸ τρίτον μέρος⁴⁰.

³⁷ Cfr. Plut. *Per.* 37, 2-37, 5.

³⁸ Per un inquadramento generale sui *nothoi*, cfr. HARRISON 1968=2001, 64-72, cui si aggiungano RHODES 1978, 88-92; LOTZE 1981, 159-178; PATTERSON 1990, 40-73; CARLIER 1992, 107-125; OGDEN 1996; CANTARELLA 1997, 197-111.

³⁹ «Legge. Qualora uno *xenos* conviva coniugalmente con una *aste* cosciente-mente o meno, qualunque cittadino abbia facoltà di denunciarlo presso i tesmoteti: nel caso in cui sia condannato, sia posta in vendita la sua persona con i suoi averi la cui terza parte vada al denunciante. Altrettanto valga per la *xene* che conviva con un *astos* allo stesso modo, mentre (*sc.* l'*astos*) convivente coniugalmente con la *xene* sia sanzionato di mille dracme».

⁴⁰ «Legge. Qualora un cittadino dia in legittimo matrimonio ad un Ateniese una donna *xene* spacciandola per sua parente, sia colpito da *atimia*, i suoi beni siano confiscati e la loro terza parte vada al denunciante».

La difficoltà, in un simile sistema, nasce allorché la donna in questione non si trovi a rivestire la funzione di *aste*, prigioniera del suo ruolo, ma che proprio in virtù di tale condizione, parrebbe usufruire di un minore controllo (non di una maggiore libertà) nei suoi comportamenti. Non è un caso che il precedente episodio concernente Pericle veda protagonista la prole di una *xene* ossia una non *aste*, ma è ancora più interessante esaminare le vicende di due protagoniste *ante litteram* dei diritti naturali delle madri, indipendentemente dallo *status* sociale, Alke⁴¹ e Neera⁴².

Esse risultano avere convissuto con *politai* come compagne, ma non in regime di matrimonio legale, e avere generato prole. Entrambe non hanno certamente portato ai compagni una dote, a sancire la loro legittimità, fornita dal *kyrios* originario (anzi nel caso di Neera⁴³, è proprio la donna a scegliere di “rifugiarsi” nelle braccia di Stefano perché stanca delle angherie di Frinione, anch’egli uno sfruttatore e per di più manesco).

I riassunti delle due orazioni non riportano, tuttavia, con precisione, qual è il vero motivo del contendere, che ruota intorno al tentativo di ottene-

⁴¹ Vd. Isae. VI, *Hypoth.*: «Filoctemone, figlio di Euctemone, dopo avere adottato Cherestrato, il figlio di una delle due sue sorelle, a mezzo di un testamento depositato presso Cherea, il marito dell’altra sorella, premorì al padre: alla scomparsa anche di quest’ultimo, avvenuta poco tempo dopo, Cherestrato rivendicò la successione in conformità alla legge. Poiché, tuttavia, Androcle attraverso una *diamartyria* fece dichiarare la successione non assegnabile giudiziariamente stante in vita Antidoro, figlio legittimo di Euctemone, i sostenitori di Cherestrato si opposero alla *diamartyria*, sostenendo che Antidoro e la sorella erano figli illegittimi e che la legge vietava alla prole illegittima, maschio o femmina, il diritto di succedere come erede naturale. Il dibattito riguarda il merito: infatti, non è chiaro se Filoctemone adottò Cherestrato e inoltre se Antidoro e la sorella sono figli legittimi».

⁴² Vd. Liban. *Arg. or. demosth.* LIX, *Hypoth.* «Anche questo discorso non viene ritenuto opera di Demostene anche perché spesso è privo del nerbo dell’oratore. Questo è il contenuto. Vigente una legge per cui se una straniera conviveva coniugalmente con un cittadino ateniese poteva essere venduta, in forza di questa Teomnesto agì contro Neera sostenendo che costei risultava convivere come coniuge con Stefano nonostante i suoi natali servili e pur avendo esercitato in passato il mestiere di etera ora era sua moglie legalmente con tanto di prole. Stefano dal canto suo nega questi addebiti e anzi sostiene di convivere con Neera come se si trattasse di un’etera e non di una moglie e di non avere avuto figli da costei».

⁴³ Cfr. Demosth. LIX, 37.

re il riconoscimento della prole a livello di quelle strutture fondamentali della società attica sino a partire dall'età più arcaica, per giungere, come legame indissolubile con il passato, sino al IV secolo: 1) *genos* e *fratria* (aspetto più privato) / 2) *demo* (aspetto fondante della *politeia* clistenica, pubblico)⁴⁴. Il secondo è imprescindibile dal primo, tranne i casi eccezionali di ascizione della cittadinanza⁴⁵, ed è da notare come la caratteristica più saliente di queste associazioni sia costituita dal fatto che i membri siano esclusivamente maschi.

Sia per Alkè, sia per Neera, si ritrovano alcune analogie sulle quali riflettere: in primo luogo, le origini delle donne in questione, al di là del rango servile e della loro professione⁴⁶, straniere; in secondo luogo, il loro scopo: ottenere il riconoscimento dei figli in maniera ufficiale⁴⁷; infine, e forse questo pare l'aspetto più interessante, il loro ruolo che, indipendentemente dalle descrizioni a fosche tinte presentate dagli oratori di turno e di parte, è decisamente attivo nella preparazione di tutte le strategie da attuarsi in seno a quegli organi ufficiali preposti a garantire il singolo nelle sue prerogative di *polites* e quindi nel renderlo partecipe alla comunità civica.

Isae. VI, 19-22

(19) Ὅθεν δὲ καὶ ὅπως ταῦτ' ἐγένετο, ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων δηλώσω. Ἀπελευθέρα ἦν αὐτοῦ, ὃ ἄνδρες, ἢ ἐναυκλήρει συνοικίαν ἐν Πειραιεῖ αὐτοῦ καὶ παιδίσκας ἔτρεφε. Τούτων μίαν ἐκτήσατο ἢ ὄνομα ἦν Ἀλκή, ἦν καὶ ὑμῶν οἶμαι πολλοὺς εἰδέναί. Αὕτη δὲ ἡ Ἀλκή ὠνηθεῖσα πολλὰ μὲν ἔτη καθῆστο ἐν οἰκίματι, ἤδη δὲ πρεσβυτέρα οὖσα ἀπὸ μὲν τοῦ οἰκήματος ἀνίσταται, (20) διαιωμένη δὲ αὐτῇ ἐν τῇ συνοικίᾳ συνῆν ἄνθρωπος ἀπελεύθερος – Δίων ὄνομα αὐτῷ – ἐξ οὗ ἔφη ἐκεῖνη τούτους γεγονέναι· καὶ ἔθρεψεν αὐτοὺς ὁ Δίων ὡς ὄντας ἑαυτοῦ. Χρόνῳ δὲ ὕστερον ὁ μὲν Δίων ζημίαν εἰργασμένος καὶ δεῖσας ὑπὲρ αὐτοῦ ὑπεχώρησεν εἰς Σικυῶνα· τὴν δ' ἄνθρωπον ταύτην, τὴν Ἀλκὴν, καθίστησιν Εὐκτῆμων ἐπιμελεῖσθαι τῆς ἐν Κεραμεικῷ συνοικίας, τῆς παρὰ τὴν πυλῖδα, οὗ ὁ οἶνος ὄνιος. (21) Κατοι-

⁴⁴ Sintesi sul ruolo di tali associazioni in COBETTO GHIGGIA 1999, 86-110 con bibliografia.

⁴⁵ Cfr. già PAOLI 1930, 273-293. Vd. OSBORNE 1981-3; PRANDI 1983.

⁴⁶ Circa la prostituzione ad Atene, vd. COHEN 2000, 113-147; ID. 2006, 95-124.

⁴⁷ E tale è il *pignus amoris* di Stefano a Neera (Demosth. LIX, 38): ἐπάρας δὲ αὐτὴν οὗτος (sc. Στέφανος) ἐν τοῖς Μεγάροις τῷ λόγῳ καὶ φύσει, ὡς κλαύσοιτο ὁ Φρυνίων εἰ ἄψοιτο αὐτῆς, αὐτὸς δὲ γυναῖκα αὐτὴν ἔξων, τοὺς τε παῖδας τοὺς ὄντας αὐτῇ τότε εἰσάξων εἰς τοὺς φράτερας ὡς αὐτοῦ ὄντας καὶ πολίτας ποιήσων, ἀδικήσει δὲ οὐδεὶς ἀνθρώπων.

κισθεῖσα δ' ἔνταυθοῖ πολλῶν καὶ κακῶν ἤρξεν, ὧ ἄνδρες. Φοιτῶν γὰρ ὁ Εὐκτῆμων ἐπὶ τὸ ἐνοίκιον ἐκάστοτε, τὰ πολλὰ διέτριβεν ἐν τῇ συνοικίᾳ, ἐνίστε δὲ καὶ ἐσιτεῖτο μετὰ τῆς ἀνθρώπου, καταλιπὼν καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τοὺς παῖδας καὶ τὴν οἰκίαν ἦν ᾧκει. Χαλεπῶς δὲ φερούσης τῆς γυναικὸς καὶ τῶν υἱῶν οὐχ ὅπως ἐπάύσατο, ἀλλὰ τελευτῶν παντελῶς διητάτο ἐκεῖ καὶ οὕτω διετέθη εἶθ' ὑπὸ φαρμάκων εἶθ' ὑπὸ νόσου εἶθ' ὑπ' ἄλλου τινός, ὥστε ἐπέισθη ὑπ' αὐτῆς τὸν πρεσβύτερον τοῖν παῖδοιν εἰσαγαγεῖν εἰς τοὺς φράτερας ἐπὶ τῷ αὐτοῦ ὀνόματι. (22) Ἐπειδὴ δὲ οὐθ' ὁ υἱὸς αὐτῷ Φιλοκτῆμων συνεχῶρει οὐθ' οἱ φράτερες εἰσεδέξαντο, ἀλλ' ἀπηνέχθη τὸ κούρειον, ὀργιζόμενος ὁ Εὐκτῆμων τῷ υἱεὶ καὶ ἐπιρᾶζειν βουλόμενος ἐγγυᾶται γυναῖκα Δημοκράτους τοῦ Ἀφιδναίου ἀδελφῆν, ὡς ἐκ ταύτης παῖδας ἀποφανῶν καὶ εἰσποιήσων εἰς τὸν οἶκον, εἰ μὴ συγχωροίη τοῦτον ἔαν εἰσαχθῆναι⁴⁸.

⁴⁸ «(19) Quali furono la causa e i modi della vicenda, ve lo racconterò nella maniera più breve possibile. Euctemone aveva una liberta, o giudici, che conduceva una casa d'appuntamenti di proprietà dello stesso Euctemone al Pireo, dove teneva ragazze. Fra queste, ella ne comprò una di nome Alke, che penso molti di voi conoscano. Questa Alke, dopo essere stata acquistata, visse parecchi anni in quell'edificio e poi diventata anziana si ritirò dall'attività: (20) allorquando viveva nella casa d'appuntamenti, stava con un liberto – si chiamava Dione – che, stando a quanto lei stessa sostenne, fu il padre di costoro: Dione infatti li allevò come se fossero figli suoi. Tempo dopo, Dione, a causa di una pena da scontare e temendo per la propria vita, se ne andò a Sicione: Euctemone allora mise questa donna, Alke, ad amministrare la sua casa d'appuntamenti al Ceramico, quella che si trova presso la porta dove si tiene il mercato dei vini. (21) Da quando costei fu piazzata lì, cominciarono una marea di guai, o giudici. Infatti Euctemone, recandosi ogni giornata in quell'edificio, passava la maggior parte del suo tempo nella casa d'appuntamenti, talora mangiava pure con quella donna, abbandonando la moglie, i figli e la casa dove viveva. Nonostante la moglie e i figli l'avessero presa a malincuore, non ci fu verso di farlo smettere: anzi, alla fine vi si trasferì completamente e cadde in uno stato tale, vuoi per le droghe che assumeva, vuoi per la malattia o ancora per qualche altro motivo, da farsi convincere da costei a presentare il più anziano dei due suoi figli presso i frateri (*sc.* per iscriverlo) sotto suo nome. (22) Dal momento che né il figlio naturale di Euctemone, Filoctemone, né i frateri accettarono tale iscrizione, ma anzi ritirarono la vittima sacrificale della cerimonia, Euctemone, adirato con il figlio e desideroso di fargli un dispetto, andò a stipulare una *eggye* matrimoniale circa la sorella di Democrate d' Afidna, (*sc.* dichiarando) che avrebbe avuto figli da costei e li avrebbe introdotti nel suo *oikos* se non gli fosse stato consentito di presentare (*sc.* nella fratria) il figlio di Alke».

Per la vicenda narrata nell'orazione demostenica⁴⁹, si tenga conto degli antefatti: Stefano, convivente con la celebre Neera diede in moglie a Frastore la di lei figlia Fanò spacciandola come propria legittima e per di più, fatto che a maggiore ragione dimostrerebbe l'importanza della dote ai fini della validità legale del matrimonio, allegandole a titolo di dote trenta mine⁵⁰ per dare un'assoluta patina di legalità all'atto. Frastore però, saputo i natali di Fanò, che per di più, durante il matrimonio, avrebbe ricercato "i costumi della madre e l'*akolasia* da lei ereditata" la ripudiò, nonostante la ragazza fosse incinta, senza restituire alcunché della dote e denunciando Stefano presso i tesmoteti, ma...

Demosth. LIX, 55

οὐ πολλῶ χρόνῳ γὰρ ὕστερον ἢ ἐξέπεμψεν ὁ Φράστωρ τὴν τῆς Νεαίρας θυγατέρα, ἥσθένησε καὶ πάνυ πονήρως διετέθη καὶ εἰς πᾶσαν ἀπορίαν κατέστη. διαφορὰς δ' οὐσης αὐτῷ παλαιᾷς πρὸς τοὺς οἰκείους τοὺς αὐτοῦ καὶ ὀργῆς καὶ μίσους, πρὸς δὲ καὶ ἄπαις ὦν, ψυχαγωγούμενος ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῇ θεραπείᾳ <τῇ> ὑπὸ τε τῆς Νεαίρας καὶ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς [...] ἐπέισθη δὴ τὸ παιδίον, ὃ ἔτεκεν ἢ θυγάτηρ ἢ Νεαίρας ταυτησί ὅτ' ἐξεπέμφθη ὑπὸ τοῦ Φράστορος κυοῦσα, πυθομένου ὅτι οὐ Στεφάνου εἶη θυγάτηρ ἀλλὰ Νεαίρας, καὶ ὀργισθέντος ἐπὶ τῇ ἀπάτῃ, πάλιν λαβεῖν καὶ ποιήσασθαι υἱὸν αὐτοῦ, λογισμὸν ἀνθρώπινον καὶ εἰκότα λογιζόμενος, ὅτι πονήρως μὲν ἔχοι καὶ οὐ πολλῇ ἐλπίς εἶη αὐτὸν περιγενήσασθαι, τοῦ δὲ μὴ λαβεῖν τοὺς συγγενεῖς τὰ αὐτοῦ μηδ' ἄπαις τετελευτηκέναι ἐποιήσατο τὸν παῖδα καὶ ἀνέλαβεν ὡς αὐτόν [...] ὡς γὰρ εἰσήγεν ὁ Φράστωρ εἰς τοὺς φράτερας τὸν παῖδα ἐν τῇ ἀσθενείᾳ ὦν τὸν ἐκ τῆς θυγατρὸς τῆς Νεαίρας, καὶ εἰς τοὺς Βρυτίδας ὦν καὶ αὐτός ἐστιν ὁ Φράστωρ γεννήτης, εἰδότες οἶμαι οἱ γεννῆται τὴν γυναῖκα ἣτις ἦν, ἦν

⁴⁹ Specificamente, tra le edizioni e gli studi più recenti, vd. MOSSÉ 1983, 137-150; AVEZZÙ 1986; CAREY 1992; MOSSÉ 1993, 197-227; PATTERSON 1994, 199-216; KAPPARIS 1999; HAMEL 2003; BRODERSEN 2004.

⁵⁰ Cfr. Demosth., LIX, 50: τὴν γὰρ θυγατέρα τὴν ταυτησί Νεαίρας, ἦν ἦλθεν ἔχουσα ὡς τουτονὶ παιδάριον μικρόν, ἦν τότε μὲν Στρυβήλην ἐκάλουν, νυνὶ δὲ Φανῶ, ἐκδίδωσι Στέφανος οὐτοσί ὡς οὖσαν αὐτοῦ θυγατέρα ἀνδρὶ Ἀθηναίῳ Φράστορι Αἰγυλιεῖ, καὶ προῖκα ἐπ' αὐτῇ δίδωσι τριάκοντα μνᾶς, ὡς δ' ἦλθεν ὡς τὸν Φράστορα, ἀνδρα ἐργάτην καὶ ἀκριβῶς τὸν βίον συνειλεγμένον, οὐκ ἠπίστατο τοῖς τοῦ Φράστορος τρόποις ἀρέσκειν, ἀλλ' ἐζήτει τὰ τῆς μητρὸς ἔθη καὶ τὴν παρ' αὐτῇ ἀκολασίαν, ἐν τοιαύτῃ οἶμαι ἐξουσίᾳ τεθραμμένη.

ἔλαβεν ὁ Φράστωρ τὸ πρῶτον, τὴν τῆς Νεαίρας θυγατέρα, καὶ τὴν ἀπόπεμψιν τῆς ἀνθρώπου, καὶ διὰ τὴν ἀσθένειαν πεπεισμένον αὐτὸν πάλιν ἀναλαβεῖν τὸν παῖδα, ἀποψηφίζονται τοῦ παιδὸς καὶ οὐκ ἐνέγραφον αὐτὸν εἰς σφᾶς αὐτοῦς. λαχόντος δὲ τοῦ Φράστορος αὐτοῖς δίκην, ὅτι οὐκ ἐνέγραφον αὐτοῦ υἱόν, προκαλοῦνται αὐτὸν οἱ γεννήται πρὸς τῷ διαιτητῇ ὁμόσαι καθ' ἱερῶν τελείων ἢ μὴν νομίζειν εἶναι αὐτοῦ υἱόν ἐξ ἀστῆς γυναικὸς καὶ ἐγγυητῆς κατὰ τὸν νόμον. προκαλουμένων δὲ ταῦτα τῶν γεννητῶν τὸν Φράστορα πρὸς τῷ διαιτητῇ, ἔλιπεν ὁ Φράστωρ τὸν ὄρκον⁵¹.

Nonostante la sequela di accuse riversate sulle protagoniste di queste vicende⁵², solo in una prima fase della loro vita le donne in questione sono brutalmente oggetto di piacere o peggio ancora strumento nelle perfide mani dell'uomo sfruttatore. L'interrogativo che ci si potrebbe a ragione porre concerne proprio questa aspirazione di vedere la propria prole riconosciuta, in cui indubbiamente vi è soprattutto un elemento materiale, – impossessarsi di

⁵¹ «Non molto tempo dopo che Frastore ripudiò la figlia di Neera, si ammalò, si trovò a mal partito e cadde in un grave stato di bisogno. Dato che verso i suoi parenti covava da lungo tempo dissidio, rabbia e odio, e per di più lui era senza figli, completamente ammalato durante la malattia dalle cure propinategli da Neera e da sua figlia (sc. Fanò) [...] fu convinto a riconoscere come proprio legittimo il figlio che generò la figlia di Neera dopo essere stata cacciata da Frastore, quando già era incinta, non appena venne a sapere che la ragazza non era figlia di Stefano, ma di Neera e in preda all'ira per questo inganno. Il ragionamento che fece Frastore fu umano e logico: dal momento che stava male e non aveva molte speranze di sopravvivere, per evitare che i parenti s'impossessassero dei suoi averi e di morire senza prole riconobbe il figlio e se lo riprese a casa [...]». (In seguito Frastore si salverà miracolosamente e ristabilitosi si sposerà con la figlia di Satiro di Melito: per l'oratore, ciò prova che tutto il comportamento precedente di Frastore, compreso il riconoscimento del figlio di Fanò, era inficiato dalla malattia). «Dal momento che Frastore presentò il bambino nato dalla figlia di Neera presso i frateri e i Brytides, *genos* di cui egli faceva parte, quando era ancora malato, i compagni di *genos* conoscendo l'identità della donna che Frastore in un primo momento si prese in moglie, ossia che costei era la figlia di Neera, e il suo ripudio e che fu convinto a riprendersi il figlio in casa perché malato, votarono contro l'introduzione del bimbo e non ne permisero l'iscrizione nei loro registri. Poiché allora Frastore fece loro causa perché non avevano permesso l'iscrizione del figlio, i compagni di *genos* gli intimarono di giurare al cospetto di un arbitro su vittime sacre che riteneva il bambino figlio suo nato da donna *aste* e sposata attraverso *eggye* [...] Frastore si rifiutò di giurare».

⁵² Cfr. sp. Demosth., LIX, , 41-42.

una ricca successione – che però non sembra l'unica molla a spingere l'azione di queste donne.

Il mezzo in entrambi i casi presi in esame coinciderebbe con la convenzione di incapace⁵³, ma ciò che risulta viepiù interessante potrebbe superare la mera questione pecuniaria: Alkè, Neera e Fanò paiono godere di una vita assai agiata, amate da uomini forse privi di scrupoli, nel caso di Stefano, o sensibilità verso la famiglia ufficiale, in quello di Euctemone, ma di certo dipendenti dal volere di queste donne, al punto da appoggiarle in ciò che per definizione ad Atene risulta quasi impossibile: ottenere il riconoscimento dei diritti civili per la loro prole che, in quanto tale, era priva di qualsivoglia tutela né i padri avrebbero potuto agire se non illegalmente per porre rimedio a questa condizione.

Va rilevato che nella narrazione di questi due casi apparentemente notevoli, perché il ruolo delle donne sembra risultare particolarmente attivo, vi sono elementi tali da fare anche supporre una coloritura retorica e, un poco pruriginosa e moraleggiante, ma sarebbe altresì lecito trarre un'ulteriore osservazione che andrà attentamente vagliata: simili tentativi di ottenere un obiettivo così apparentemente difficoltoso potrebbero altresì denotare un momento di passaggio nella società ateniese.

Il *mos maiorum* prevede che la famiglia (*oikos*) sia fondata sul matrimonio legittimo del *polites* e dell'*aste*, attraverso una serie di formalismi contrattuali, finalizzato alla procreazione di una discendenza legittima: in pratica, ancora a distanza di un secolo, almeno dal punto di vista teorico, si ribadiscono i dettami di un *dictat* pericleo per la salvaguardia della purezza dei natali ateniesi, almeno dal punto di vista ufficiale⁵⁴.

Tutto ciò però pare funzionare sino al punto in cui la donna sia l'Ipparete “di turno”, *aste* per antonomasia collocabile nel contesto dell'Atene del V secolo ove l'autorità pubblica è decisamente forte ed esercita un'attenta attività di controllo sugli aspetti più privati della vita del singolo attraverso quelle strutture consorziali (*genos*, *fratria* e *demo*) che ne costituiscono il suo strumento. Qualora l'autorità dello Stato, per qualsivoglia motivo, perda, mano a mano, la prerogativa di una disciplina capillare sul privato, non risulta poi così sorprendente che anche quegli ideali sull'“ateniesità” propri dell'età periclea possano fare posto al desiderio del

⁵³ Cfr. Demosth., XLVI, 14: vd. Isae., II, 1, 18; VI, 21.

⁵⁴ Cfr. MAFFI 1989, 209-212.

singolo di uscire da quegli schemi per cui tutta la sua vita era scandita all'interno di una splendida costruzione giuridica e politica improntata al teorema dell'Atene maestra dell'Ellade⁵⁵: quale necessità vi è di assicurare che la prole sia assolutamente fornita di tutti i crismi sanciti da quelle strutture messe in crisi, forse inconsapevolmente, da Alké e Neera, quando non sussiste più una situazione, anche esterna alla *polis*, per cui è opportuno ribadire con chiarezza principi "nazionalistici"?

Gli attacchi a comportamenti come quelli di Euctemone o Stefano o Frastore che minerebbero la società ateniese risultano forse più argomentazioni da avvocati, utili ai fini della causa piuttosto che non l'espressione di veri e propri timori di un "imbastardimento" del *corpus civico*; forse, in questo senso, andrebbero interpretati come spie di un indebolimento delle strutture regolanti la vita del singolo che a partire dal IV secolo tendono a perdere le prerogative di controllo detenute nel passato, e che qualcuno, almeno dal punto di vista formale ed esteriore, vorrebbe tentare di difendere: d'altra parte, le descrizioni di certi comportamenti sentimentali e familiari fornite da Menandro – basti solo pensare a Moschione e Criside nella *Samia* –, con tutt'altra discrezione rispetto alle sin troppo ruvide narrazioni oratorie, non sono poi così lontane né nel merito né nella cronologia dalle vicende che vedono protagoniste Alké e Neera.

Pietro Cobetto Ghiggia
p.cobettoghiggia@unimol.it

⁵⁵ Cfr. COBETTO GHIGGIA 2004, 446-449.

BIBLIOGRAFIA

- AVEZZÙ 1986: E. AVEZZÙ, *Demostene. Processo a una cortigiana*, Venezia.
- AVRAMOVIĆ 1997: S. AVRAMOVIĆ, *Iseo e il diritto attico*, Napoli.
- BICKERMANN 1975: E. BICKERMANN, *La conception du mariage à Athènes*, «BIDR», LXXVIII, 1-28.
- BISCARDI 1982: A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Firenze-Milano.
- BISCARDI 1934: A. BISCARDI, *I rapporti fra προίξ e ἐγγύησις nel diritto matrimoniale attico*, «SIFC», XI, 57-80.
- BOEGEHOLD 1994: A. BOEGEHOLD, *Pericles' Citizenship Law of 451/0 B. C.*, in A. Boegehold-A. Scafuro (edd.), *Athenian Identity and Civic Ideology*, Baltimora, 57-66.
- BRINDESI 1961: F. BRINDESI, *La famiglia attica. Il matrimonio e l'adozione*, Firenze.
- BRODERSEN 2004: K. BRODERSEN, *Antiphon, Gegen die Stiefmutter und Apollodorus, Gegen Neaira (Demosthenes 59)*, Darmstadt.
- BUIS 2003: E.J. BUIS, *Matrimonios en crisis y respuestas legales: el divorcio unilateral o de común acuerdo en el derecho ateniense*, «Faventia», XXV, 9-29.
- CANTARELLA 1964: E. CANTARELLA, *La ἐγγύη prima e dopo la legislazione di Solone nel diritto matrimoniale attico*, «RIL», XCVIII, 121-161.
- CANTARELLA 1997: E. CANTARELLA, *Filiazione legittima e cittadinanza*, in *Symposion 1995, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, ed. G. Thür-J. Vélissaropoulos Karakostas, Köln-Weimar-Wien, 97-111.
- CAREY 1992: C. CAREY, *Apollodorus. Against Neaira*, Warminster.
- CARLIER 1992: P. CARLIER, *Observations sur les nothoi*, in *L'Etranger dans le monde grec*, II, *Actes du Deuxième Colloque sur l'Etranger*. Nancy, 19-21 septembre 1991, Nancy, 107-125.
- CATALDI 1983: S. CATALDI, "Symbolaion": *la struttura del rapporto creditizio e il diritto reale del creditore nell'orazione demostenica contro Panteneto*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, III, Milano, 423-444.
- COBETTO GHIGGIA 1995: P. COBETTO GHIGGIA, [*Andocide*], *Contro Alcibiade. Introduzione, testo critico, traduzione e commento*, Pisa.
- COBETTO GHIGGIA 1999: P. COBETTO GHIGGIA, *L'adozione ad Atene in epoca classica*, Alessandria.
- COBETTO GHIGGIA 2004: P. COBETTO GHIGGIA, *Diceogene III di Cidatene: «un cattivo cittadino»?*, in *Poleis e Politeiai. Esperienze politiche, tradizioni letterarie e progetti costituzionali*, Atti del Convegno Interna-

- zionale di Storia greca (Torino, 29-31 maggio 2002), a cura di Silvio Cataldi, Alessandria, 437-449.
- COBETTO GHIGGIA 2007a: P. COBETTO GHIGGIA, *Demostene. Orazioni XXVII-XXXI*, Alessandria.
- COBETTO GHIGGIA 2007b: P. COBETTO GHIGGIA, *Un'annotazione sul patrimonio di Demostene I di Peania (Demosth., XXVII, 10)*, «Ktema», XXXII, 511-517.
- COHEN 2006: E.E. COHEN, *Free and Unfree Sexual Work: an Economic Analysis of Athenian Prostitution*, in C. A. Faraone-L. K. McClure (eds.), *Prostitutes & Courtesans in the Ancient World*, Madison, 95-124.
- COHEN 2000: E.E. COHEN, «Whoring under contract». *The Legal Context of Prostitution in Fourth-Century Athens*, in V. Hunter-J. Edmondson (eds.), *Law and Social Status in Classical Athens*, Oxford, 113-147.
- COHN-HAFT 1995: L. COHN-HAFT, *Divorce in classical Athens*, «JHS», CXV, 1-14.
- DAVIES 1971: J.K. DAVIES, *Athenian Propertied Families*, Oxford.
- ERDMANN 1934: W. ERDMANN, *Die Ehe im alten Griechenland*, München.
- FERRUCCI 2005: S. FERRUCCI, *Iseo, La successione di Kiron. Introduzione, testo critico, traduzione e commento*, Pisa.
- GERMAIN 1982: L.R.F. GERMAIN, *Une sûreté mal connue: l'apotimema attique. Étude de la troisième famille d'apotimemata*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, Milano, III, 445-457.
- HAMEL 2003: D. HAMEL, *Trying Neaira. The True Story of a Courtesan's Scandalous Life in Ancient Greece*, New Haven.
- HARRIS 1993: E.M. HARRIS, *Apotimema: Athenian Terminology for Real Security in Leases and Dowry Agreements*, «CQ», XLIII, 73-95.
- HARRISON 1968=2001: A.R.W. HARRISON, *The Law of Athens, I, The Family and Property*, Oxford=*Il diritto ad Atene, I, La famiglia e la proprietà*, Traduzione italiana, premessa e aggiornamento bibliografico a cura di P. Cobetto Ghiggia, Alessandria.
- HEDRICK 1990: C.W. Hedrick, *The Decrees of Demotionidai*, Atlanta.
- HIGNETT 1952: C. HIGNETT, *A History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth Century B.C.*, Oxford.
- KAPPARIS 1999: K.A. Kapparis, *Apollodoros. Against Neaira (D. 59)*, edited with Introduction, Translation and Commentary, Berlin-New York.
- KARABÉLIAS 1974: E. KARABÉLIAS, *L'épiclérat attique*, Paris (2^a ed. Athènes, 2000).

- KARNEZIS 1978-9: J.E. KARNEZIS, *The non-aphairesis of the Epikleros and the Testamentary Engyete Woman in Classical Athens*, «Athena», LXXVII, 145-171.
- KATZ 1992: M.A. KATZ, *Patriarchy, Ideology and the Epikleros*, «SIFC», LXXXV, 692-707
- LAMBERT 1993: S. D. LAMBERT, *The Phratries of Attica*, Ann Arbor.
- LOTZE 1981: D. LOTZE, *Zwischen Politen und Metöken: Passivburger im klassischen Athen?*, «Klio», LXIII, 159-178.
- MAFFI 1985: A. MAFFI, *Contributo all' esegesi delle orazioni demosteniche contro Beoto (39 e 40)*, «BIDR», LXXXVIII, 261-311.
- MAFFI 1989: A. MAFFI, *Matrimonio, concubinato e filiazione illegittima nell'Atene degli oratori*, in *Symposion 1985. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, ed. G. Thür, Köln-Wien, 177-214.
- MOSSÉ 1983: C. MOSSÉ, *La femme dans le discours politique athénien. Le discours Contre Nééra du Pseudo-Démosthène*, «CEA», XV, 137-150.
- MOSSÉ 1993: C. MOSSÉ, *Neera, la cortigiana*, in *Grecia al femminile*, a cura di Nicole Loraux, Roma-Bari, 197-227
- OGDEN 1996: D. OGDEN, *Greek Bastardy in the Classical and the Hellenistic Periods*, Oxford.
- OSBORNE 1981-3: M.J. OSBORNE, *Naturalization in Athens*, I-III, Bruxelles.
- PAOLI 1930: U.E. PAOLI, *Studi di diritto attico*, Firenze.
- PAOLI 1935: U.E. PAOLI, *Iseo. Per l'eredità di Pirro*, Firenze.
- PATTERSON 1976: C. B. PATTERSON, *Pericles' Citizenship Law of 451/0 B.C.*, University of Pennsylvania (1981, New York).
- PATTERSON 1990: C. PATTERSON, *Those Athenian Bastards*, «CA», IX, 40-73.
- PATTERSON 1991: C. PATTERSON, *Marriage and the Married Woman in Athenian Law*, in *Women's History and Ancient History*, Ed. S. Pomeroy, Chapel Hill, 48-72.
- PATTERSON 1994: C. PATTERSON, *The case against Neaira and the Public Ideology of the Athenian Family*, in A. Boegehold-A. Scafuro (edd.), *Athenian Identity and Civic Ideology*, Baltimora 1994, 199-216.
- POLITO 1997: M. POLITO, *Su IG II² 1237: le procedure di ammissione alla fratria*, «MGR», XXI, 149-177.
- PRANDI 1982: L. PRANDI, *Ricerche sulla concessione della cittadinanza ateniese nel V sec. a.C.*, Milano.
- RHODES 1978: P.J. RHODES, *Bastards as Athenian Citizens*, «CQ», XXVIII, 89-92.

- SCHAPS 1979: D.M. SCHAPS, *Economic Rights of Women in Ancient Greece*, Edinburgh.
- VÉRILHAC - VIAL 1998: A.M. VÉRILHAC - C. VIAL, *Le mariage grec du VI^e à l'époque d'Auguste*, Paris.
- WALTERS 1983: K. R. WALTERS, *Perikles' Citizenship Law*, «CA», II, 314-336.
- WOLFF 1944=1961: H.J. WOLFF, *Marriage Law and Family Organization in Ancient Athens. A Study on the Interrelation of Public and Private Law in the Greek city*, «Traditio», II, 43-95=*Eherecht und Familienverfassung in Athen*, in *Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Agypten*, Weimar, 155-242.
- WOLFF 1957: H.J. WOLFF, s. v. *προίξ*, in *RE*, XXIII, 1, 133-170.
- WYSE 1904: W. WYSE, *The Speeches of Isaeus*, Cambridge.